

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Tempo parziale (part-time)
Contenuto	Dipendente del Comparto (omissis), ambito territoriale di Firenze, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC TRATTAMENTO GIURIDICO PREVIDENZA
Direttore della Struttura	CLEMENTE MICHELE a.i.
Responsabile del procedimento	MATTEINI CINZIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Nominativo del dipendente a cui viene concesso il part - time

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Visti:

- l’art.1 -commi da 56 a 59 e comma 64- della legge 23.12.1996, n. 662, così come da ultimo modificato dal D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08 ;
- l’art.6 della legge 28.5.1997, n.140;
- l’art.1 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, e s.m.i.;
- gli artt. 60, 61, 62 e art. 63 del CCNL del 21.05.2018 che consentono all’Azienda di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro da tempo pieno in rapporti a tempo parziale;
- gli artt. 73 e ss. del CCNL del 02/11/2022 relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019/2021;

Vista la Delibera del Direttore Generale n°1427 del 24/09/2022 avente ad oggetto: *“Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale – Area contrattuale Comparto: Approvazione”*, la cui efficacia decorre dal 01/10/2021;

Precisato che in base al suddetto Regolamento, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale è concesso per un periodo minimo di un anno e un massimo di due, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso regolamento;

Preso atto che il dipendente indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, in servizio nell’ambito territoriale di Firenze e del cui nominativo si omette la pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di privacy, ha presentato istanza per il rinnovo del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 con effettuazione della prestazione lavorativa pari a 28,48 ore settimanali, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì;

Visto l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 secondo il quale *“ i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico - degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso L’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale”*;

Considerato che, alla luce della documentazione presentata dal dipendente e considerato il parere del medico legale espresso in data 30/08/2023, sussistono i presupposti per l’applicazione della normativa sopra richiamata, fermo restando che il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente l’Azienda in caso di modifica delle condizioni per gli adempimenti di conseguenza;

Ritenuto pertanto di procedere conseguentemente al rinnovo del rapporto di lavoro del dipendente, con decorrenza dal 01/10/2023 e precisando che la stessa viene autorizzata senza scadenza in riferimento al punto 5.2.1 del citato Regolamento;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Trattamento Giuridico e Previdenza, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Cinzia Matteini, in servizio presso la Struttura S.O.C. Trattamento Giuridico e Previdenza;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) Di trasformare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, il rapporto di lavoro a tempo parziale del dipendente indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, in servizio nell'ambito territoriale di Firenze e del cui nominativo si omette la pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- 2) Di stabilire che la prestazione di servizio verterà su modalità corrispondenti al tempo parziale Orizzontale con prestazione lavorativa di 28,48 ore settimanali, pari all'80% dell'orario a tempo pieno, da svolgersi nei giorni dal Lunedì al Venerdì;
- 3) Di stabilire che il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale viene autorizzata dal 01/10/2023 e senza scadenza in riferimento al punto 5.2.1 del citato Regolamento;
- 4) Di precisare che il dipendente, ai sensi della normativa vigente, non può svolgere un'altra attività subordinata o autonoma in quanto l'articolazione oraria della prestazione di servizio di cui al precedente punto 2) è superiore alla metà di quella a tempo pieno, e resta pertanto assoggettato alle medesime disposizioni legislative in tema di incompatibilità e divieto di cumulo di impiego previste per il personale a tempo pieno;
- 5) Di dare atto che il trattamento economico, anche accessorio, a decorrere dalla data di rinnovo del rapporto, è proporzionato alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale;
- 6) Di precisare che il risparmio di cui al precedente punto precedente, secondo quanto previsto dall'art. 73 – comma 2 – della L. 133/08, costituisce economia di bilancio;
- 7) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 8) Di pubblicare sull'albo online ai sensi dell'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Trattamento Giuridico e Previdenza
(Dr. Michele Clemente)

